



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 47 del 02/07/2020

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA EMISSIONE DELLA TARI 2020.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **due** del mese di **luglio** alle ore **12:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Assente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA EMISSIONE DELLA TARI 2020.

La GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Premesso, altresì, che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, come disposto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";

Preso atto delle disposizioni normative, che si sono susseguite da dicembre 2019 ad oggi, in ordine al termine entro il quale i comuni devono approvare le tariffe TARI dell'anno 2020, le quali hanno previsto i seguenti termini, in conseguenza delle novità introdotte dall'ARERA e della "emergenza COVID-19":

- dapprima il 30 aprile 2020, scadenza prevista dal comma 683-bis, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- successivamente il 30 giugno 2020, nuova scadenza prevista in seguito al differimento del termine di cui all'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per opera del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19", convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27;
- quindi, il 31 luglio 2020, ulteriore differimento concesso dall'art. 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", da convertire in legge entro il 18.07.2020, il quale ha disposto l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (attualmente fissato al 31/07/2020 ex art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020), ed abrogato il comma 4 dell'art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e il comma 683-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il comma 5 dell'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (P.E.F.) per il 2020; e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal P.E.F. per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Richiamata la deliberazione di ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020: "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19", che ha stabilito che, nei casi in cui i corrispettivi all'utenza TARI siano determinati sulla base delle tabelle di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, vengono applicate riduzioni a utenze non domestiche che sono state soggette o non soggette a sospensione e a utenze domestiche disagiate, disponendo, altresì, che i gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedano a pubblicare sul proprio sito internet quanto previsto da detta delibera;

Ritenuto di dare i seguenti indirizzi in ordine alla Tari 2020, da sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio Comunale:

- determinazione delle tariffe del servizio di igiene urbana dell'anno 2020 sulla base del P.E.F. 2019, come consentito dal Decreto "Cura Italia" (decreto legge n. 18/2020), con possibilità di ripartire l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal P.E.F. per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 2021;
- versamento della Tari 2020 in n. 3 rate aventi scadenza: 31 agosto 2020, 31 ottobre 2020 e 31 dicembre 2020, in considerazione dell'emergenza economica conseguente alla pandemia da virus COVID-19;
- applicazione della deliberazione dell'ARERA del 5 maggio 2020 n. 158/2020/r/rif in ordine alle misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19;
- eliminazione di n. 2 svuotamenti di residuo secco dalla fatturazione di conguaglio della Tari 2020 per le utenze domestiche riferite a cittadini sottoposti a quarantena a causa della pandemia;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto, con voti favorevoli, unanimi espressi in forma palese;

delibera

1) di esprimere i seguenti indirizzi in ordine alla Tari 2020, da sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio Comunale:

- determinazione delle tariffe del servizio di igiene urbana dell'anno 2020 sulla base del P.E.F. 2019, come consentito dal Decreto "Cura Italia" (decreto legge n. 18/2020), con possibilità di ripartire l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal P.E.F. per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 2021;
- versamento della Tari 2020 in n. 3 rate aventi scadenza: 31 agosto 2020, 31 ottobre 2020 e 31 dicembre 2020, in considerazione dell'emergenza economica conseguente alla pandemia da virus COVID-19;
- applicazione della deliberazione dell'ARERA del 5 maggio 2020 n. 158/2020/r/rif in ordine alle misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19;
- eliminazione di n. 2 svuotamenti di residuo secco dalla fatturazione di conguaglio della Tari 2020 per le utenze domestiche riferite a cittadini sottoposti a quarantena a causa della pandemia;

2) Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **14** del **02.07.2020**

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA